

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2013, n. 454.

Art. 8 ter della L.R. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della L.R. n. 10/2013 - Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fabrizio Felice Bracco;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

22 19-6-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 28

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in attuazione dell'art. 8 ter della l.r. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della l.r. n. 10/2013:

a. l'allegato A) "Definizione modalità di rilascio e di restituzione e caratteristiche del tesserino hobbista";

b. l'allegato B) tesserino "Hobbista";

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata, unitamente agli allegati A) e B), nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente

MARINI

(su proposta dell'assessore Bracco)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Art. 8 ter della L.R. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della L.R. n. 10/2013 - Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione.**

Vista la legge regionale del 6 maggio 2013, n. 10 "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13" pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria - serie generale - n. 22 dell'8 maggio 2013;

Visto l'art. 8 ter della L.R. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della L.R. n. 10/2013, in base al quale sono "hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di duecentocinquanta euro" e possono operare solo nei mercatini degli hobbisti e nei mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico;

Visto l'art. 8 ter, comma 2 della L.R. 6/2000 in base al quale "gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto" e "la Giunta regionale con proprio atto stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010";

Ritenuto opportuno predisporre le modalità di rilascio e di restituzione del tesserino e le caratteristiche del medesimo tesserino identificativo secondo, rispettivamente, l'allegato A e l'allegato B, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

In relazione a quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A

Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione.

1. Sono considerati hobbisti ai sensi dell'art. 8 ter della l.r. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della l.r. n. 10/2013, gli operatori non professionali, anche provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo del tutto sporadico e occasionale, merci di modico valore, ivi comprese le opere del proprio ingegno e creatività, che non superano il prezzo unitario di euro 250,00.

2. Gli hobbisti possono operare sia nei mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure

nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo. Il Comune, nel regolamento di cui all'art. 13 della l.r. 6/2000, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.

3. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune che lo ha rilasciato, per un massimo di cinque anni.

4. Il tesserino vede contenere il logo della Regione, la generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune che lo ha rilasciato e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data di rilascio.

5. Per ottenere il rilascio del tesserino l'operatore fa istanza al Comune dove intende avviare l'attività. L'istanza deve contenere:

a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale o partita IVA del richiedente;

b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale;

c) indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica;

d) fotografia;

e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 comma 1 del d.lgs. n. 59/2010.

6. Il Comune rilascia il tesserino entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino, l'operatore lo deve restituire al Comune che lo ha rilasciato e per poterne ottenere il rinnovo si applica quanto previsto dal presente articolato e dalle disposizioni normative richiamate.

8. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di non professionale, il Comune che ha rilasciato il tesserino di riconoscimento provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.

9. In caso di smarrimento del tesserino l'operatore fa istanza di duplicato al Comune che lo ha rilasciato, allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.